

All'attenzione di:

ing. Roberto Fabrizio (estensore)ing. Roberto Del Vesco (estensore)ing. Gabriella Giunta (Dirigente del Settore Difesa del Suolo)

Apprendiamo, a seguito della pubblicazione in BUR in data 16 maggio 2019, che con Determina Dirigenziale 820 del 18 marzo 2019 è stata espressa l'osservazione unitaria regionale relativamente al protetto presentato da EDISON SpA, per adeguamenti idraulici Diga sul torrente Sessera.

Nella determina si afferma "che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico".

Come si può valutare in allegato e in coda a questa email questo CTF ha presentato osservazioni nei termini, inviandole in copia alla Regione Piemonte.

Si chiede pertanto l'annullamento in auto-tutela della determina dirigenziale 820/2019 e la predisposizione di un nuovo parere, previa lettura delle osservazioni pervenute.

Biella 23/05/2019

Comitato Tutela Fiumi di Biella

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat"

Da: "Posta Certificata Legalmail" posta-certificata@legalmail.it

A: legambiente.biella@pec.ptbiellese.it

Cc:

Data: Sun, 10 Mar 2019 16:46:57 +0100

Oggetto: CONSEGNA: osservazioni CTF - progetto EDISON - Diga sul torrente Sesera

CONSEGNA: osservazioni CTF - progetto EDISON - Diga sul torrente Sesera

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 10/03/2019 alle ore 16:46:57 (+0100) il messaggio "osservazioni CTF - progetto EDISON - Diga sul torrente Sesera" proveniente da

"legambiente.biella@pec.ptbiellese.it" ed indirizzato a "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec2891.20190310164651.11962.65.1.67@pec.aruba.it

Delivery receipt

The message "osservazioni CTF - progetto EDISON - Diga sul torrente Sesera" sent by "legambiente.biella@pec.ptbiellese.it", on 10/03/2019 at 16:46:57 (+0100) and addressed to "territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec2891.20190310164651.11962.65.1.67@pec.aruba.it



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)

Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali (DVA)
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e pc

- Provincia di Biella
- Regione Piemonte

Oggetto: Procedura di verifica assoggettabilità - Progetto di adeguamento della sicurezza idraulica della diga sul torrente Sessera, proponente Sistemi di Energia SPA (Gruppo Edison SPA) – OSSERVAZIONI Comitato Tutela Fiumi.

Il *Comitato Tutela Fiumi di Biella* (coordinamento operativo tra varie associazioni, in sigla CTF) presenta nel pubblico interesse le seguenti osservazioni.

L'adeguamento idraulico disposto dalla Direzione Generale Dighe impone la revisione delle luci esistenti al fine di consentire una tracimazione delle portate in caso di piena cautelativamente più elevata di quella originariamente considerata per la realizzazione dell'opera.

L'obbligo di considerare una piena con tempi di ritorno TR1000 ha imposto una valutazione di luci in grado di consentire la tracimazione con minori ostacoli (5 luci da 10 metri l'una) per portate pari a $576 \text{ mc}^3/\text{sec}$. Tale quantitativo, aggiunto agli scarichi di alleggerimento dati dallo scarico di fondo e dallo scarico di mezzo fondo, consente di raggiungere la quota di $819 \text{ mc}^3/\text{sec}$ superiore alla portata Q_{1000} di $817 \text{ mc}^3/\text{sec}$.

Alla quota dell'invaso di 927,15 m s.m. si ha:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Sfiatore in corpo diga: | 576 m ³ /s |
| - Scarico di alleggerimento: | 243 m ³ /s |
| - <u>Totale:</u> | <u>819 m³/s (> Q₁₀₀₀ = 817 m³/s)</u> |

Pertanto la nuova quota di massimo invaso del serbatoio è **927,15 m s.m.**

a pagina 12 della Relazione Generale

Il piano di coronamento è comunque proposto con un rialzo rispettoso del franco previsto (1,30 m) e pertanto anche nel caso di mancato funzionamento degli scarichi di alleggerimento le luci disponibili dovrebbero consentire il transito della Q_{1000} .

Questo CTF non può che apprezzare dunque le disposizioni che incrementano la sicurezza e l'impegno del titolare nell'adempiere all'adeguamento richiesto.



Occorre tuttavia, ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA, considerare alcuni aspetti.

I lavori proposti danno luogo ad una “variante sostanziale” della concessione, da cui conseguono obblighi ulteriori di valutazione ambientale.

Il Regolamento Regionale 10R/2003 (testo coordinato con le ss.mm.) disciplina all'articolo 27 le varianti:

Art. 27. (Varianti)

1. *Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.*

2. *Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria **una nuova valutazione** dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o **del rischio idraulico** relativamente a:*

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b) variazione in aumento del prelievo;

*c) **modifica delle opere** o del luogo di presa o di restituzione.*

Nel caso *de quo*, è la riconsiderazione cautelativa del rischio idraulico in ragione di più elevate portate di ritorno (TR1000) ad indurre **una modifica dell'opera** espletando una specifica (e nuova) procedura ambientale per valutare se le soluzioni progettuali sono idonee a ridurre questa soglia di rischio idraulico e quale è il loro impatto ambientale nello specifico contesto.

La proposta progettuale deve essere considerata, senza ombra di dubbio, una **variante di concessione** e conseguentemente devono essere condotte, ex novo, le valutazioni sulla compatibilità del prelievo e del DMV imposto ai sensi della normativa vigente e dei nuovi vincoli territoriali.

Il Proponente non ha, ovviamente, presentato valutazioni in tal senso, scansa il tema ma ad avviso del CTF risulterebbe paradossale che una procedura di valutazione ambientale (anche solo di assoggettabilità) non sia condotta ponendosi il problema della compatibilità ambientale del prelievo e del Deflusso Minimo Ambientale rilasciato, nascondendosi dietro il presunto vincolo dei diritti acquisiti.

E questo per due ragioni:

1) Il Regolamento Regionale 10/R/2003 (in conformità alle indicazioni Comunitarie, di Legge ed alle disposizioni dell'AdBPo) definisce all'articolo 19 e 32 la piena facoltà nel rivedere i parametri di concessione (ed anche il diniego) in relazione alle finalità di salvaguardia di habitat e della biodiversità o per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fluviale:

Art. 19. (Diniego della concessione)

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

- a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;*
- b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale; [...]*

Art. 32. (Cessazione dell'utenza)

[...]

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

[...]

Ovvero, in via generale, non occorre attendere la scadenza di concessione per intervenire a tutela dell'ambiente fluviale; e nel caso in esame - interventi di modifica delle opere di regolazione della derivazione - sono gli stessi regolamenti della Regione a considerare la prospettata "variante" come "sostanziale" e non può sussistere, in merito, stante la chiarezza e precisazione del testo normativo, alcuna possibile discrezionalità da parte degli organi amministrativi deliberanti diretta a favorire il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

E nell'ipotesi in cui la variante non venisse considerata "sostanziale" malgrado il regolamento 10/R definisca senz'altro tale le modifiche alle opere di presa, comprese quelle necessarie alla gestione del rischio idraulico, si materializzerebbe il reato di abuso d'Ufficio ex art. 323 C.P.

2) La conduzione della Procedura di VIA relativa al progetto di rifacimento della diga sul torrente Sessera, progetto avanzato dal Consorzio di Bonifica Baraggia aveva portato alla definizione di un DMV ben maggiore a quanto ora definito per la diga esistente.

- 1.2 Al DMV di base dovrà essere applicato un fattore di correzione ambientale pari a 1,5 coerentemente con quanto prescritto ad altre derivazioni rilasciate nell'alto corso del torrente Sessera in area SIC, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del regolamento 8/R regionale 8/R del 17 luglio 2007.
- 1.3 In relazione al DMV ambientale stimato in 376 l/s, la modulazione sarà applicata per portate in arrivo alla diga eccedenti tale valore secondo la seguente regola: $DMV \text{ da rilasciare} = 376 + 15\% (Q_t - 376)$, dove Q_t indica le portate istantanee in arrivo alla diga.

Pag 11 Decreto di compatibilità ambientale – Progetto Baraggia rifacimento invasivo

Questo maggior DMV non era stato definito quale regalia/concessione da parte del Consorzio Baraggia rispetto all'esistente (312 l/sec) ma imposto e prescritto dal Ministero dell'Ambiente, sentiti i pareri di tutti gli enti coinvolti in procedura, per far fronte a effettive tutele ambientali e fluviali.

Ovvero risulterebbe assai deplorabile che a fronte di una valutazione ambientale già condotta che ha accertato che un corretto DMV a salvaguardia della qualità fluviale del torrente Sessera all'interno di un SIC, deve attestarsi sui 376 l/sec più una modulazione del 15%, si ignori la questione.

Va ricordato infine che occorre necessariamente una fase di VALUTAZIONE in quanto assente una pianificazione preordinata che abbia identificato gli obiettivi qualitativi del SIC (assenza del Piano di Gestione) e tenendo conto che il Piano di Gestione Po "Registro delle Aree Protette" comunque valuta un grado di interazione territoriale con il corpo idrico pari a 9,9 che lo pone in "Classe di priorità" 4, ovvero non è possibile che il DMV ora applicato sia pari a quello previsto per aree che non sono riconosciute SIC o Aree protette con un grado di interazione

Piani di laminazione e rischio idraulico

Il rischio idraulico valutato dal proponente si limita alla prescrizione derivante dalla Direzione Generale Dighe (adeguare la struttura alla portata di piena TR1000).

Nell'analisi del quadro della pianificazione il Proponente non riporta che sia l'AdBPO che la Regione Piemonte hanno disposto adempimenti nell'ambito della laminazione delle piene. Per l'invaso della diga sul torrente Sessera valgono le indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2018, n. 22-6795.

In tale DGR viene specificato che i volumi di laminazione sono definiti valutando vari parametri tra cui gli organi di scarico (e dunque anche le caratteristiche dello stramazzo e luci di tracimazione superficiale).

2. Procedura operativa per la predisposizione dei piani di laminazione

Ai fini della redazione dei piani di laminazione, sono necessarie indicativamente le

elaborazioni di seguito sinteticamente elencate:

[...]

b) sulla base delle caratteristiche geometriche dello sbarramento e delle caratteristiche tipologiche e dimensionali degli organi di scarico, valutazione del volume di invaso minimo V_{min} (inizio evento con livello pari alla quota di massima regolazione) e di quello massimo V_{max} che si può rendere disponibile (in condizioni di laminazione dinamica), l'andamento del volume invasato $V(h)$ in funzione della quota h dello specchio liquido e della portata uscente $Q_u(h)$ in funzione di h e del grado di apertura degli organi di scarico;

Per la diga in Valsessera è valutata una modalità statica per 0,270 Mmc ed un indice di laminazione 0,185. Nella DGR è specificato, ahinoi senza fissare un termine temporale per l'adempimento, che “*spetta al soggetto gestore dell'invaso l'effettuazione delle analisi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), nonché la proposta delle regole di cui alla lettera g).*”

Ad avviso di questo CTF nel presente progetto di adeguamento dello scarico superficiale deve essere illustrato quanto, ipotesi progettuali diverse, possano incidere nella definizione del piano di laminazione.

Il Comitato Tutela Fiumi di Biella chiede dunque che il presente progetto sia sottoposto a fase di valutazione e che il Proponente provveda ad integrare le proprie analisi al fine di una determinazione del DMV coerente al cambiato quadro normativo e finalizzato all'effettiva rispondenza (area tutelata) ove è posto l'invaso e il torrente Sessera.

Opere di compensazione.

La realizzazione delle modifiche proposte comporterà, fase di cantiere, notevoli disagi e danni ambientali. In particolare il rumore e la più elevata presenza antropica arrecheranno disturbo non solo alla tradizionale presenza nell'area di ungulati, ma al recente insediamento del lupo. Notevole sarà inoltre il dispendio energetico e le emissioni.

A compensazione, e a vantaggio dello stesso Proponente, si dovrebbe considerare e prescrivere la realizzazione della centralina di trasformazione energetica del DMV alla base della diga di cui in passato Sistemi di Energia SPA ha sviluppato una ipotesi progettuale.

La produzione idroelettrica ottenuta compenserebbe nel tempo le energie e le emissioni prodotte per realizzare i lavori di adeguamento.

In relazione agli obblighi ittiogenici che il conduttore dell'impianto è tenuto ad osservare occorre tenere presente che la disponibilità dei ripopolamenti prescritti è di fatto assicurata dall'incubatorio “Valle della Frera” posto nella omologa località sul torrente Sessera e gestito dalla associazione A.S.D. PESCATORI TRIVERO” (l'amministrazione provinciale si avvale di tale servizio per la qualità e buon rapporto economico della fornitura).

Per il mantenimento di tale attività occorrono alcuni interventi straordinari:



1. il rifacimento ed elevazione (anche ai fini del rischio idraulico) della passerella portante la condotta esistente, condotta che consente l'approvvigionamento di acqua all'incubatorio dal Rio Giachetti
2. la sistemazione in alveo della condotta esistente con prelievo dal torrente Sessera (migliorie nell'ancoramento e interrimento)
3. la realizzazione di alcune tettoie atte ad ombreggiare le vasche esterne al fine di contenere le temperature dell'acqua nei periodi estivi (nei periodi di magra estiva prolungata la scarsità nel ricambio di acqua, la temperatura dell'acqua stessa e le temperature esterne hanno incrementato le difficoltà gestionali con grave perdita nel numero dei riproduttori).


Conclusioni

IL CTF, certo che le presenti osservazioni e saranno ben considerate, chiede che il progetto presentato da Sistemi di Energia Spa del gruppo Edison Spa sia sottoposta alla fase di VALUTAZIONE stante la modifica a carattere sostanziale e in relazione alla necessità di rivedere i rilasci ai fini del raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità fluviale del torrente posto in area SIC, come già emerso in altro procedimento VIA.

In tale fase di VALUTAZIONE potranno meglio essere considerate le opere di compensazione che questo CTF ha qui indicato e che richiedono, in particolare per quanto riguarda la trasformazione energetica del DMV, lo predisposizione di aggiuntivi elaborati progettuali.

Cerreto Castello 10 marzo 2019

Per il *Comitato Tutela Fiumi di Biella*


Daniele Gamba

Custodiamo la Valsessera
Thymallus Aurora
Legambiente Circolo "Tavo Burat"
ARCI PESCA FISA - Biella
Pro Natura Biellese
WWF Oasi e Aree protette Piemontesi
APR Alleanza Pesca Ricreativa

Codice A1805A

D.D. 18 marzo 2019, n. 820

Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al "Progetto di adeguamento della diga di Sessera", localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentato dalla società Edison S.p.A. - Espressione dell'osservazione unitaria regionale.

Premesso che:

in data 31/01/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, ai sensi dell'art. 19, c.3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, integrata con valutazione di incidenza ambientale, inerente al "Progetto di adeguamento della Diga di Sessera" localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentata da Edison S.p.A.;

il progetto consiste nel sovralzato di 1,45 m della quota di coronamento della diga e nell'allargamento delle luci dello sfioratore in corpo diga, mediante la demolizione di cinque pile delle nove esistenti, al fine di consentire di scaricare una portata maggiore di quella possibile attraverso le opere di scarico esistenti, a seguito della rivalutazione della portata di piena con tempo di ritorno di 1000 anni;

nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, la Regione, in base a quanto stabilito dall'accordo di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico, condotta dal proprio Organo tecnico in materia di VIA, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, entro i termini di cui all'art. 19, c. 4, del d. lgs. 152/2006;

preso atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Competitività del sistema regionale e Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 419/A18000 del 12/02/2019, ha delegato la responsabilità dell'endoprocedimento regionale al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 20/02/2019 la riunione della conferenza di servizi istruttoria ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, di seguito elencati:

- nota prot. n. 8248/A1820B del 19/02/2019 del Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli;
- nota prot. n. 4484/A17000 del 21/02/2019 della Direzione Agricoltura;
- nota prot. n. 5740/A16000 del 28/02/2019 della Direzione Ambiente;

- nota prot. n. 15727/22.04 del 21/02/2019 dell'ARPA - Dipartimento Valutazioni Ambientali; visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato in particolare che:

- l'interferenza dei lavori in esame con il torrente Sessera non genera problematiche di rilievo; per la realizzazione delle opere provvisorie che eventualmente andranno ad occupare sedime demaniale, dovrà comunque essere presentata opportuna istanza al competente Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, per l'ottenimento della relativa concessione demaniale, secondo i disposti del d.p.g.r. n. 14/R del 06/12/2004;

- il territorio in cui è ubicata la diga è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beni paesaggistici nonché di componenti paesaggistiche, riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e normati dalle disposizioni contenute nelle Norme di attuazione e nel "Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte, Prima Parte" del Ppr stesso. Rispetto alle disposizioni prescrittive di quest'ultimo, non paiono evidenti incompatibilità degli interventi di adeguamento del corpo diga in progetto. La competenza autorizzativa in materia paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i., per l'intervento in esame, risulta in capo alle Amministrazioni comunali nel cui territorio ricade l'opera, previo parere vincolante della competente Soprintendenza;

- il progetto si colloca all'interno della ZSC IT 1130002 "Val Sessera", istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e designata, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 3 febbraio 2017, quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), a seguito dell'approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche con d.g.r. n. 24-4043 del 10/10/2016 (reperibili al sito <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>). Sebbene gli interventi in progetto risultino di entità relativamente modesta, si ritiene che lo studio condotto dal proponente con i dati al momento disponibili non approfondisca adeguatamente la possibile incidenza della fase di cantiere sulle specie faunistiche (in particolare gli uccelli) di interesse conservazionistico segnalate per la ZSC che frequentano, durante tutto o parte del loro ciclo biologico, l'area interessata dai lavori. Ancorché la metodologia adottata per la valutazione dell'impatto acustico appaia sufficiente relativamente alle attrezzature di cantiere e non si evidenzino superamenti dei limiti acustici presso i recettori individuati nelle diverse fasi del cantiere, il disturbo generato dalle emissioni sonore dei mezzi utilizzati, in particolare quello dell'elicottero che verrà impiegato per effettuare il trasporto di tutti i materiali necessari, non è stato adeguatamente valutato, dal momento che nella valutazione previsionale di impatto acustico esso è stato considerato come sorgente puntuale in corrispondenza dello sbarramento, ignorando il disturbo e le emissioni sonore lungo le rotte seguite per l'avvicinamento al cantiere: queste ultime, così come il numero di rotazioni previste, non sono state indicate nella documentazione esaminata. Inoltre non sono stati previsti eventuali rilevamenti di verifica durante la fase di cantiere. In sede di conferenza di servizi, è comunque emerso che un'analisi di dettaglio in merito alle modalità e alle tempistiche di utilizzo dell'elicottero sarà possibile nel momento in cui sarà predisposto il piano dei getti di calcestruzzo;

- gli interventi previsti ricadono all'interno di un sistema che lascia presupporre la presenza di specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, ed elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE ("Direttiva Uccelli"). Considerato che i Galliformi Alpini sono identificati come "specie ombrello" e che, per queste specie, sono disponibili modelli di idoneità ambientale redatti nell'ambito del progetto "ALCOTRA n. 88 GALLIFORMI ALPINI: I galliformi alpini sulle Alpi occidentali come indicatori ambientali. Monitoraggio, conservazione e gestione delle specie", vista la vocazionalità bassa o medio-bassa riscontrata unicamente per la Coturnice ed il Francolino di Monte, e considerato che gli interventi di adeguamento si limitano alla parte alta del corpo diga esistente e non prevedono la realizzazione di alcuna opera aggiuntiva esternamente allo sbarramento, non risulta necessario formulare al riguardo particolari prescrizioni in fase esecutiva;

- il progetto non prevede, in fase di esercizio, alcuna modifica della quota di massima regolazione dell'invaso come previsto dalla concessione di derivazione, mentre la quota di massimo invaso, aumenterà dagli attuali 926 m s.l.m. ai futuri 927,15 m s.l.m. per consentire lo smaltimento della piena millenaria ricalcolata. Una volta realizzati gli interventi non si prevede alcuna interferenza della diga con la componente acque superficiali e sotterranee. Inoltre le modalità con le quali è organizzato il cantiere (sarà privo di servizi logistici e i servizi igienici saranno assicurati da strutture prefabbricate di tipo chimico) e la tipologia di lavori da effettuare per realizzare l'intervento in questione non comportano prelievi idrici ed inoltre non si prevedono scarichi idrici;
- per quanto riguarda gli aspetti legati al servizio idrico integrato, non emergono impatti di alcuna rilevanza sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio dell'invaso;
- poiché è prevista la demolizione di 5 delle 9 pile esistenti per mezzo di tagli orizzontali che generano porzioni aventi un peso di circa 900 kg, si pone il problema del conferimento di tali porzioni (circa 10 m³ di materiale) in idonei impianti per il loro recupero/smaltimento. Analoga esigenza si presenta per i pezzi smontati della passerella metallica esistente di coronamento (in totale circa 150 m lineari);
- gli impatti sulla componente atmosfera e qualità dell'aria, per le fasi di attuazione del progetto esaminato, derivano sostanzialmente dalla fase di cantierizzazione in quanto, una volta ultimati i lavori, il progetto non genera ricadute su questa matrice. Dal cronoprogramma presentato, si evince che l'attività di scavo e demolizione con emissione di polveri è trascurabile in quanto di durata limitata (circa 30 giorni) rispetto all'intero periodo di realizzazione previsto (7 mesi). Inoltre, data la difficoltosa viabilità di accesso alla Diga (15 km di strada sterrata), le emissioni gassose in atmosfera, derivanti dal transito dei mezzi pesanti per il trasporto di materiale di costruzione e di risulta, sono scarse, così come quelle dei mezzi per il trasporto di personale operativo in cantiere. Difatti è previsto un quasi esclusivo uso dell'elicottero, quale mezzo per il trasporto di materiale. Tuttavia, data la scarsa conoscenza di dati sperimentali sull'incidenza dei gas di scarico generati dall'utilizzo degli elicotteri e trattandosi di un breve periodo di utilizzo, poiché i volumi di demolizione e ricostruzione sono estremamente ridotti, si ritiene che gli effetti sulla qualità dell'aria di questa attività non siano rilevanti;

considerato che:

il progetto risulta compatibile con le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificate con d.g.r. n. 22-368 del 29/09/2014, d.g.r. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con d.g.r. n. 24-2976 del 29/2/2016) e con quelle sito-specifiche sopra citate;

non sussistono particolari e circostanziate criticità ambientali;

le problematiche sopra evidenziate possono comunque essere risolte con specifiche condizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e alla fase realizzativa delle opere;

si ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, che il progetto in esame non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009, e che non sia necessario l'assoggettamento dello stesso al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

1. Preso atto dell'incremento delle luci tra le pile a sostegno della nuova passerella, dovrà essere preso in considerazione lo scenario dell'eventuale occlusione totale o parziale, causata dal trattenimento del materiale flottato (a tal proposito si ricorda l'accumulo del materiale flottato all'interno della diga, conseguenza dell'evento alluvionale del giugno 2002);
2. Dovrà essere fornito al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli lo studio aggiornato della portata massima defluente nell'alveo a valle, esplicitando le motivazioni per le quali non si realizzano dissuasori di energia locali, immediatamente a valle degli scaricatori, a fronte di un

incremento di portata. Il gestore/concessionario dovrà inoltre concertare con i Comuni posti a valle della diga, l'opportunità di predisporre un sistema informativo in caso di allerta meteorologica;

3. Il progetto esecutivo dovrà essere integrato da un elaborato che riporti l'indicazione delle rotte seguite dall'elicottero, il numero di rotazioni previste, le quote di volo ed il relativo cronoprogramma, che dovranno essere ottimizzati in modo da minimizzare, in base alle attuali conoscenze, il possibile disturbo dei siti di nidificazione delle specie avifaunistiche di interesse conservazionistico segnalate per la ZSC. A tal fine, nella modellizzazione acustica, dovrà essere effettuata anche una valutazione delle emissioni sonore durante la fase di sorvolo delle aree limitrofe, specie se il passaggio del velivolo avviene in prossimità dei ricettori individuati, in quanto si potrebbero verificare eventi che, seppur di breve durata, potrebbero essere intensi e frequenti. In particolare, dovrà essere valutato se sia possibile ridurre al minimo l'impiego dell'elicottero e se i tracciati di volo dello stesso possano essere definiti in modo tale da contenere il più possibile l'impatto sui ricettori abitativi individuati nello studio. Potrebbe essere opportuno prevedere una misura di mitigazione del rumore (quale ad esempio uno studio accurato della rotta) in corso d'opera presso uno o più ricettori, almeno durante la cosiddetta fase 4, che sembra essere quella più impattante alla luce del tempo di utilizzo dell'elicottero. Il suddetto elaborato inerente alle modalità di utilizzo dell'elicottero dovrà essere trasmesso, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, al Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali e ad ARPA Piemonte – Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere, per eventuali osservazioni;

4. Per quanto riguarda la gestione delle fasi di realizzazione del coronamento, e in particolare la messa in posa del calcestruzzo, date le condizioni di lavoro, dovranno essere meglio descritti nell'ambito del progetto esecutivo i protocolli di intervento adottati per ottenere la massima sicurezza delle operazioni e per il rapido intervento nel caso di sversamenti di lubrificanti, combustibili o dello stesso calcestruzzo, per garantire la totale sicurezza degli ecosistemi acquatici;

5. Dovrà essere garantito il rilascio del deflusso minimo vitale durante tutte le fasi di cantiere. Nel caso in cui si rilevassero criticità a carico delle acque e della fauna acquatica derivanti dalle operazioni, il gestore dell'invaso dovrà prontamente attuare idonee misure correttive volte alla mitigazione degli impatti;

6. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. n. 33-5174 del 12/06/2017 che ha:

- aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;

- approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale". Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>;

7. Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle demolizioni delle opere previste in fase di cantiere, si suggerisce di effettuare una valutazione merceologica degli stessi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero; a tal proposito si ricorda che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale, occorre valutare la possibilità che questi - in via prioritaria - siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora sia stata verificata l'impossibilità del loro recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento;

8. Dovranno essere adottati, in fase di realizzazione, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione di polveri e inquinanti, in particolar modo nell'area prossima al piazzale di atterraggio dell'elicottero, dove potrebbero ingenerarsi processi di sollevamento polveri;

9. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle

di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

10. Poiché il territorio in cui è ubicato l'intervento è incluso nel Comprensorio Baraggia, gestito dal Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese, al fine di mantenere la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua, il proponente dovrà mantenere costantemente informato il soggetto di cui sopra, dando anche comunicazione circa l'inizio e la fine della attività. I dati relativi a tali infrastrutture irrigue sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

11. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPA Piemonte – Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere, nonché al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'art. 8 della l.r. 40/1998. A tale proposito, si ritiene opportuno che eventuali nuove condizioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate per le quali l'Autorità competente intenda avvalersi di ARPA Piemonte per la verifica di ottemperanza, siano preventivamente concordate con l'Agenzia stessa.

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

vista la direttiva 92/43/CEE;

visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.p.r. 357/1997;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

vista la determinazione n. 419/A18000 del 12/02/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 19, c. 4 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010, l'osservazione unitaria regionale dettagliatamente illustrata in premessa, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale inerente al "Progetto di adeguamento della diga di Sessera", localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentato dalla società Edison S.p.A..

Copia della presente determinazione sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il prosieguo di competenza e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta